

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -  
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -  
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -  
Dott. SAMBITO Maria G.C. - Consigliere -  
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8275-2008 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE COMANDO QUARTIER GENERALE  
GUARDIA

DI FINANZA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente  
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in  
atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Commissario Straordinario pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso  
lo studio dell'avvocato RAIMONDO ANGELA, che lo rappresenta e  
difende, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 161/2007 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,  
depositata il 03/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
06/06/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l'Avvocato CAPUTI IAMBRENGHI, che ha chiesto  
l'accoglimento in subordine richiama la sentenza n. 7197/00 di  
codesta Corte;

udito per il controricorrente l'Avvocato RAIMONDO, che ha chiesto il  
rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**FATTO**

La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso del Ministero della  
Economia e delle Finanze - Comando quartier generale della Guardia di Finanza,  
annullando l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma, relativo alla Tosap,  
anno 1999, ritenendo insussistente il presupposto impositivo, rilevando la natura  
assistenziale dell'occupazione da parte dell'Amministrazione statale in favore dei propri  
dipendenti, trattandosi di area (stabilimento balneare "(OMISSIS)" con retrostante  
parcheggio di circa 4000 m.q., in (OMISSIS)).

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 161/9/07 depositata il  
3.12.2007 accoglieva l'appello proposto dal Comune di Roma ritenendo, invece, mancare  
tale finalità assistenziale in ordine alla onerosità delle prestazioni di parcheggio,  
ritenendo mancare prova della appartenenza dell'area al demanio marittimo.

Proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze - Comando  
quartier generale della Guardia di Finanza deducendo i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, in relazione  
all'art. 360 c.p.c., n. 4 e difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione all'art.  
360 c.p.c., n. 1, non potendo il giudice tributario accertare la proprietà di un' aria con  
efficacia il giudicato;

b) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il Comune, in sede di appello, per la prima volta eccepito, con domanda nuova, l'appartenenza dell'area in questione al proprio patrimonio;

c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), dell'art. 19 nel Regolamento del Comune di Roma del 25/2/2002, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 contestando la mancanza di natura assistenziale nell'area che non può essere inficiata dalle "piccole quote" necessarie per l'utilizzo delle strutture del circolo.

Il Comune di Roma si è costituito con controricorso; il Ministero depositava memoria.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6 giugno 2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato.

1) In relazione al primo motivo di ricorso con cui il Comune contesta i presupposti su cui si fonda l'impugnazione dell'avviso di accertamento, con particolare riferimento all'appartenenza dell'aria al Demanio marittimo, il Comune si è limitato a chiedere la dichiarazione della piena legittimità dell'atto impositivo, previo riconoscimento dell'appartenenza dell'area al patrimonio comunale, trattandosi di un accertamento meramente incidentale da parte del giudice tributario sull'appartenenza dell'aria al patrimonio comunale, senza alcuna efficacia di giudicato.

Il giudice tributario può risolvere, in via incidentale, senza autorità di giudicato, ogni questione pregiudiziale alla pretesa fatta valere nell'ambito delle controversie rientranti nella propria giurisdizione con le sole eccezioni delle questioni in materia di falso o sullo stato o la capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3). Il giudice munito della giurisdizione sulla domanda ha, quindi, il potere-dovere di definire le questioni che integrino antecedente logico della decisione a lui richiesta, fino a quando le stesse rimangano su un piano deliberativo e incidentale e non aprano, per previsione di legge o per libera iniziativa delle parti, una causa autonoma, di carattere pregiudiziale, sulla quale si debba statuire con pronuncia atta ad assumere autorità di giudicato (Sez. U, Ordinanza n. 2814 del 24/02/2012; Sez. U, Sentenza n. 6631 del 29/04/2003).

2) Anche il secondo motivo va disatteso in quanto non configura domanda nuova, con ampliamento del thema decidendum, porre nuovi argomenti a difesa del provvedimento impugnato, quali l'appartenenza dell'area al patrimonio comunale, trattandosi di argomentazioni a sostegno dell'atto impositivo emanato che presuppongono l'appartenenza dell'area al demanio comunale e la tassabilità della stessa.

Si ha domanda nuova per modificazione della "causa petendi", inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell'Ufficio appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la quale non incide sull'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006).

3) Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 sono esenti dalla tassa:

"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica".

L'art. 19 nel regolamento del comune di Roma del 25/2/2002 riproduce testualmente l'art. citato.

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto la mancanza di "finalità specifiche di assistenza" a cui l'aria sia destinata, rilevando l'onerosità delle prestazioni di parcheggio da parte dei soci frequentatori, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, non trattandosi di valutazione illogica.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012